

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 26.04.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 01.06.2016, la ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 647,48, a titolo di commissioni accessorie, oltre agli interessi legali dalla data di presentazione del ricorso.

L'intermediario, costituitosi, in via preliminare fa presente che l'art. 125 *sexies* TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria sarebbero chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto, aggiungendo che la predetta sentenza non sarebbe invocabile direttamente dal consumatore, in quanto pronuncia interpretativa di una direttiva che non ha natura "*self-executing*". Nel merito eccepisce di avere provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito, nella misura di € 3.672,46. Rappresenta la natura *up front* delle "*commissioni accessorie*" e, in particolare, la non rimborsabilità della provvigione dovuta all'intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento. Precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane "*insensibile*" rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario. Eccepisce, infine, che l'importo richiesto a titolo di commissioni accessorie, pari € 647,78. Sarebbe frutto di un "*calcolo errato*", attestandosi lo stesso su un valore pari a € 627,48

(1.045,82x72/120). Chiede, pertanto, in via principale di rigettare il ricorso e, in via subordinata, di accogliere la domanda di rimborso fino all'importo massimo di € 627,48.

In sede di repliche, la ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui, qualora il consumatore decida di estinguere anticipatamente il finanziamento, la riduzione del costo totale del credito include *“tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto”*. Ritiene che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia abbia *“efficacia vincolante”* per il giudice nazionale e reputa irrilevante l'assunto dell'intermediario secondo cui le commissioni accessorie sarebbero riferibili alle provvigioni, poiché tale precisazione avrebbe dovuto essere indicata in contratto e non in sede di controdeduzioni. Conclude, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanzando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia

del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni accessorie, in quanto corrispettive di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che tali costi vadano rimborsati secondo la curva degli interessi e che, pertanto, il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 48	
rate residue 72	
TAN ▶ 7,863%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,77%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
Commissioni accessorie (up front)		€ 1.045,80	€ 627,48	€ 415,88		€ 415,88
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 415,88
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 415,88, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS